



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 aprile 2010 (16.04)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0075 (NLE)**

**8502/10  
ADD 21**

**WTO 107  
SERVICES 15  
COMER 56  
COASI 62**

**PROPOSTA**

---

|           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente: | Commissione europea                                                                                                                                                               |
| Data:     | <a href="#">12 aprile 2010</a>                                                                                                                                                    |
| Oggetto:  | Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<br>Allegati del capo 14 "Risoluzione delle controversie" |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

\_\_\_\_\_  
  
All.: COM(2010) 137 definitivo - ALLEGATO IX



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010  
COM(2010) 137 definitivo

## ALLEGATO IX

**Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la  
Repubblica di Corea, dall'altra**

**Allegati del capo 14 "Risoluzione delle controversie"**

## **ALLEGATO 14-A**

### **MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE MISURE NON TARIFFARIE**

#### *Articolo 1: Obiettivo*

Il presente allegato ha lo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata nei riguardi delle misure non tariffarie che hanno effetti negativi sugli scambi commerciali tra le Parti per mezzo di una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

#### *Articolo 2: Campo di applicazione*

Il meccanismo di mediazione si applica a qualsiasi misura, dazi doganali esclusi, che una Parte ritenga pregiudizievole degli scambi tra le Parti e che riguardi questioni attinenti all'accesso al mercato delle merci<sup>1</sup> di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) e ai relativi allegati.

### **SEZIONE A**

#### **PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE**

#### *Articolo 3: Apertura della procedura di mediazione*

1. Una Parte può chiedere in qualunque momento all'altra Parte di partecipare a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; la richiesta:
  - a) specifica la misura contestata;
  - b) indica gli effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura può avere sugli scambi commerciali tra le Parti; e
  - c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti commerciali e la misura.
2. La Parte cui è rivolta la richiesta la considera con favore e fornisce una risposta scritta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente allegato, l'accesso al mercato delle merci riguarda l'accesso al mercato non agricolo (NAMA) e le relative norme commerciali riguardanti le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, la facilitazione degli scambi, le regole di origine, le misure di salvaguardia e gli allegati settoriali del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci). Sono esclusi gli scambi di prodotti agricoli e servizi, lo stabilimento, la cooperazione culturale, gli appalti pubblici, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, i pagamenti e i movimenti di capitale e il commercio e lo sviluppo sostenibile.

#### *Articolo 4: Scelta del mediatore*

1. All'apertura della procedura di mediazione, le Parti sono invitate a nominare di comune accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine fissato, ciascuna di esse può chiedere che la scelta avvenga per sorteggio. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione della richiesta, ogni Parte designa almeno tre persone che non abbiano la nazionalità di tale parte, soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 e possano fungere da mediatori. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'elenco delle persone designate, ogni Parte sceglie almeno uno dei nomi che figurano nell'elenco proposto dall'altra Parte. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato estrae a sorte il nome del mediatore tra la rosa dei nomi proposti. Il sorteggio avviene in presenza dei rappresentanti delle Parti entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di nomina per sorteggio.
2. Il mediatore è un esperto nella materia oggetto della misura in questione<sup>2</sup>. Il mediatore, in maniera imparziale e trasparente, assiste le Parti nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione comune.

#### *Articolo 5: Regole della procedura di mediazione*

1. Nella fase iniziale della procedura, entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha lanciato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura in questione e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla data di questa presentazione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni riguardo alla descrizione del problema, oppure aggiungere alla sua descrizione o alle sue osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto di procedere nella fase iniziale, in particolare se consultare le Parti congiuntamente o individualmente o chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate competenti.
3. Dopo la fase iniziale, il mediatore può fornire un parere a titolo consultivo e proporre una soluzione da sottoporre all'esame delle Parti. Nel formulare il suo parere il mediatore non valuta se la misura contestata sia coerente o meno con il presente accordo, né mette in discussione la legittimità delle finalità politiche della misura. Il mediatore può incontrarsi con le Parti singolarmente o congiuntamente al fine di contribuire alla ricerca di una soluzione comune. Questa fase della procedura è ultimata normalmente entro i 60 giorni successivi alla data della nomina del mediatore.
4. La procedura ha carattere riservato e si svolge sul territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta o in altro luogo o in altri modi convenuti.

---

<sup>2</sup> Ad esempio, nei casi riguardanti le norme e le prescrizioni tecniche, il mediatore deve essere un esperto nel campo dei pertinenti organismi internazionali di normazione.

5. La procedura si conclude:
- a) con la firma dalle Parti di un accordo transattivo, alla data di tale firma;
  - b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
  - c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica di non ritenere giustificati ulteriori sforzi di mediazione; oppure
  - d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e aver preso in considerazione i pareri e le proposte del mediatore.

## **SEZIONE B**

### **ATTUAZIONE**

#### *Articolo 6: Attuazione della soluzione concordata dalle Parti*

1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per metterla sollecitamente in atto.
2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni disposizione adottata per mettere in atto la soluzione concordata.

## **SEZIONE C**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 7: Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie*

1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono come argomento o come prova:
  - a) le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione;
  - b) l'intenzione manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione alla misura non tariffaria oggetto della mediazione; oppure
  - c) le proposte formulate dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie).

### *Articolo 8: Termini*

I termini indicati nel presente allegato possono essere prorogati di comune accordo tra le Parti.

### *Articolo 9: Spese*

1. Ogni Parte sostiene le proprie spese derivanti dalla sua partecipazione alla procedura di mediazione.
2. I costi dell'organizzazione, spese del mediatore incluse, sono ripartiti equamente tra le Parti.

### *Articolo 10: Riesame*

1. Le Parti convengono che ogni materia che non rientra nel campo d'applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sarà sottoposta al meccanismo di mediazione qualora i membri dell'OMC concordino l'instaurazione di un meccanismo corrispondente<sup>3</sup> per tale materia. L'estensione del campo di applicazione prende effetto alla data di applicazione di quest'ultimo accordo. Ciò vale anche per eventuali ulteriori estensioni del campo di applicazione del meccanismo corrispondente dell'OMC.
2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente dell'OMC.

---

<sup>3</sup> Per "meccanismo corrispondente" le Parti intendono il meccanismo proposto dal gruppo degli Stati africani, dal Canada, dall'Unione europea, dal gruppo dei PMA, dal gruppo NAMA -11 dei paesi in via di sviluppo, dalla Nuova Zelanda, dalla Norvegia, dal Pakistan e dalla Svizzera nel documento TN/MA/W/88 del 23 luglio 2007, "Non Tariff Barriers – Proposal on Procedures for the Facilitation of Solutions to NTBs", o altro meccanismo simile proposto nei documenti che sostituiscono il documento TN/MA/W/88 del 23 luglio 2007.

**ALLEGATO 14-B**  
**REGOLE DI PROCEDURA DELL'ARBITRATO**

*Articolo 1: Disposizioni generali*

1. Ai fini del capo 14 e del presente allegato s'intende per:

**consulente:** una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

**arbitro:** un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5;

**assistente:** una persona che, su mandato di un membro del collegio arbitrale, svolge ricerche per tale membro o lo assiste nelle sue funzioni;

**rappresentante di una Parte:** un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un governo o dicastero di una Parte secondo le leggi di quella Parte;

**Parte attrice:** la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4;

**Parte convenuta:** la Parte imputata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2;

**collegio arbitrale:** un collegio costituito in conformità dell'articolo 14.5;

**giorno:** un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'amministrazione logistica del procedimento di risoluzione delle controversie, in particolare all'organizzazione delle audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono suddivise tra le Parti.

*Articolo 2: Notifiche*

1. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.
2. Ogni Parte fornisce una copia di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.
3. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero degli Affari esteri e del commercio della Corea o al suo successore e alla Direzione generale Commercio della Commissione europea.

4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
5. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Corea o dell'Unione europea, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo.

### *Articolo 3: Inizio del procedimento arbitrale*

1.
  - a) Se a norma dell'articolo 14.5, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3. L'estrazione a sorte avviene in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte a meno che una Parte si astenga dal nominare il suo rappresentante.
  - b) Salvo diversamente concordato, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che devono essere conformi alle norme dell'OMC.
2.
  - a) Salvo diversamente concordato dalle Parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 e pronunciarsi in conformità dell'articolo 14.7."
  - b) Le Parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro due giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

### *Articolo 4: Comunicazioni iniziali*

La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte iniziali.

### *Articolo 5: Lavori dei collegi arbitrali*

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

2. Salvo diversa disposizione del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare per svolgere la propria attività qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare telefono, fax o collegamento informatico.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
6. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 14.7, paragrafo 2, non possono essere modificati.

#### *Articolo 6: Sostituzione*

1. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 14.5, paragrafo 3.
2. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti dell'allegato 14-C e che per questa ragione vada sostituito, ne informa l'altra Parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione delle disposizioni dell'allegato 14-C da parte dell'arbitro.
3. Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti dell'allegato 14-C, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti dell'allegato 14-C, il presidente designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 14.18, paragrafo 1, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle Parti a norma dell'articolo 14.5, paragrafo 2, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta in conformità dell'articolo 14.18, paragrafo 1.

4. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti di cui all'allegato 14-C, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 14.18, paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti dell'allegato 14-C, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 14.18, paragrafo 1, che possono fungere da presidente.

5. L'estrazione a sorte prevista ai paragrafi 1, 3 e 4 avviene in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte a meno che una di esse si astenga dal nominare il suo rappresentante, ed entro cinque giorni dalla data della presentazione della domanda.
6. I lavori del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure previste ai paragrafi da 1 a 4.

#### *Articolo 7: Audizioni*

1. Consultate le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Con l'accordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.
2. Salvo diversamente concordato dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Corea e a Seul se la Parte attrice è l'Unione europea.
3. Con l'accordo delle Parti, il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare.
4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
5. Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:
  - a) i rappresentanti delle Parti;
  - b) i consulenti delle Parti;
  - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
  - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

6. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione

interverranno oralmente per conto di quella Parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

7. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione delle Parti. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni commerciali riservate.
8. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sotto indicato, provvedendo a che la Parte attrice e la Parte convenuta dispongano dello stesso tempo:

*Argomentazione*

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) argomentazione della Parte convenuta.

*Confutazione:*

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

9. In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti.
10. Il collegio arbitrale provvede a che sia sollecitamente redatto e trasmesso alle Parti un verbale di ciascuna audizione.
11. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

*Articolo 8: Domande scritte*

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
2. Ciascuna Parte trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

*Articolo 9: Riservatezza*

Le Parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del presente allegato. Ciascuna Parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio

arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Le disposizioni del presente articolo non precludono a una Parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra Parte essa non divulghi informazioni considerate riservate dall'altra Parte.

#### *Articolo 10: Contatti unilaterali*

1. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.
2. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

#### *Articolo 11: Comunicazioni amicus curiae*

1. Salvo diverso accordo tra le Parti entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale.
2. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua nazionalità o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.
3. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai paragrafi 1 e 2. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente articolo vengono sottoposte alle Parti perché possano formulare le loro osservazioni.

#### *Articolo 12: Casi urgenti*

Nei casi urgenti di cui all'articolo 14.7, paragrafo 2, il collegio arbitrale adegua ove opportuno i termini fissati nel presente allegato.

### *Articolo 13: Traduzione e interpretazione*

1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 14.3 ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.
2. Se le Parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte e la Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.
3. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.
4. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.
5. Le Parti possono formulare osservazioni sulla traduzione di un documento predisposta conformemente al presente articolo.

### *Articolo 14: Calcolo dei termini*

Qualora, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 del presente allegato, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dall'ultima data di ricevimento.

### *Articolo 15: Altre procedure*

Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui agli articoli 14.9, paragrafo 2, 14.10, paragrafo 2, 14.11, paragrafo 3 e 14.12, paragrafo 2. I termini indicati nel presente allegato vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

## ALLEGATO 14-C

### CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

#### *Articolo 1: Definizioni*

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) **membro o arbitro**: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5;
- b) **mediatore**: una persona che conduce una mediazione nei modi previsti dall'allegato 14-A;
- c) **candidato**: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 14.18 e che può essere scelta come membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.5;
- d) **assistente**: una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- e) **procedimento**: salvo diversa indicazione, un procedimento arbitrale a norma del presente accordo;
- f) **personale**: in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

#### *Articolo 2: Responsabilità procedurali*

I candidati e i membri si astengono da qualsiasi comportamento inappropriato o che possa apparire tale, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri osservano gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente allegato.

#### *Articolo 3: Obblighi di dichiarazione*

1. Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente accordo, ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ingenerare una ragionevole presunzione di inidoneità o di parzialità. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
2. I candidati o i membri comunicano informazioni concernenti violazioni reali o potenziali delle disposizioni del presente allegato solo al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle Parti.

3. I membri prescelti continuano a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 e mantengono l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle Parti.

#### *Articolo 4: Compiti dei membri*

1. I membri prescelti espletano interamente e sollecitamente i propri compiti nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può demandare ad altri tali compiti.
3. Ciascun membro prende le disposizioni necessarie affinché il suo assistente e il suo personale abbiano conoscenza degli articoli 2, 3 e 7 del presente allegato e li rispettino.
4. Nessun membro può avere contatti unilaterali in relazione al procedimento.

#### *Articolo 5: Indipendenza e imparzialità dei membri*

1. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a sospetti di inidoneità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
2. I membri non possono, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento dei loro compiti.
3. I membri non sfruttano la propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone sono in una posizione tale da poterli influenzare.
4. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
5. I membri si astengono dallo stabilire relazioni o dall'acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare una ragionevole presunzione di inidoneità o di parzialità.

#### *Articolo 6: Obblighi degli ex membri*

Gli ex membri si astengono da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale.

#### *Articolo 7: Riservatezza*

1. I membri e gli ex membri non divulgano o utilizzano in alcun momento informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, se non ai fini del procedimento stesso, né divulgano o utilizzano in alcun caso tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. I membri non divulgano, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.
3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

#### *Articolo 8: Mediatori*

Le disposizioni del presente allegato applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.